



COMUNE DI

CiniselloBalsamo

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO CONSULTA DELLO SPORT "REGOLAMENTO"

Art. 1 - ISTITUZIONE

Su iniziativa del Comune di Cinisello Balsamo e delle Associazioni e Società Sportive del territorio è costituita la "CONSULTA DELLO SPORT" di Cinisello Balsamo, come strumento di partecipazione popolare ai sensi dell'art. 8, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 lettera F del vigente Statuto comunale.

Art. 2 - SEDE

La Consulta ha sede nel Comune di Cinisello Balsamo, nei locali messi a disposizione a titolo gratuito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3-COMPOSIZIONE

La Consulta è composta da persone che per loro competenza ed esperienza contribuiscono in maniera fattiva, sia in termini propositivi che operativi, alla realizzazione e promozione della pratica sportiva, anche agonistica, con valori sociali, formativi ed educativi atti al consolidamento di una cultura dello sport nella città. E' costituita da Associazioni e Società Sportive affiliate alle rispettive Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come indicato all'art 6. La Consulta è costituita da:

- due rappresentanti indicati dal Consiglio Comunale, di cui uno della minoranza;
- il Presidente, o suo delegato, di ogni associazione e società sportive facenti parte della Consulta nelle modalità di cui al successivo art. 6;
- un dirigente, o suo delegato, delle scuole del territorio;
- un rappresentante delle associazioni per disabili;
- un rappresentante degli oratori;
- ne fanno parte di diritto l'Assessore allo Sport e il Presidente della Commissione Consiliare competente o loro delegati in materia di sport;
- il Dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport, o suo delegato, con ruolo consultivo.

L'assemblea potrà essere di volta in volta integrata con uno o più esperti nominati dal Presidente e scelti tra i soggetti che posseggono competenze tecniche e giuridiche specifiche in ambito sportivo. Ai sensi dell'art.22 c.3 dello Statuto comunale, i membri restano in carica per tre anni.

Art. 4 – FINALITA'

La Consulta dello Sport è organismo di collegamento tra l'Amministrazione Comunale, la Città e le Associazioni e Società Sportive, nonché luogo di dibattito, di elaborazione di richieste e di proposta di attività atte alla realizzazione degli obiettivi di una politica sportiva che risponda alle esigenze dei cittadini e delle associazioni e società sportive locali, e ha per scopo il proseguimento delle seguenti finalità:

- Favorire il riconoscimento e il valore sociale della pratica sportiva come momento di crescita, di educazione di aggregazione sociale, di tutela e miglioramento della salute;
- Rendere accessibile la pratica delle attività motorie a tutti i cittadini e in particolare ai giovani, ai diversamente abili, alla terza età e alle fasce marginali della popolazione per agevolare l'integrazione sociale;
- Promuovere iniziative, eventi e manifestazioni di carattere comunale e sovra comunale;
- Favorire il rapporto tra Associazioni/Società Sportive e il mondo della scuola al fine di contribuire alla pianificazione dell'attività di alfabetizzazione e promozione dello sport nelle scuole cittadine ;
- Favorire il rapporto tra associazioni sportive e associazioni del territorio e strutture educative che si occupano di prevenzione, benessere e sani stili di vita, politiche giovanili e pari opportunità;
- Favorire una rete di cooperazione tra le associazioni cittadine e società sportive, pur nel rispetto dell'autonomia di ogni singola associazione;
- Promuove ogni tipo di iniziativa volta a combattere l'uso delle sostanze considerate dopanti e anabolizzanti e favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso.

Art. 5 – ATTIVITA' E COMPITI

Le attività e i compiti di carattere generale della Consulta sono **le** seguenti:

- confronto su temi in materia di sport
- promozione e programmazione delle attività sportive, anche a carattere agonistico
- coordinare le iniziative e le attività sportive in collaborazione con le associazioni e le società e accrescere la collaborazione tra loro pur nel rispetto dell'autonomia della singola associazione
- favorire le attività sportive e del tempo libero di tutta la cittadinanza ed in particolare dei giovani, promuovendo anche manifestazioni, iniziative, dibattiti e conferenze
- analizzare le problematiche tecniche degli impianti sportivi e delle attività
- esprimere pareri su progetti, formulare progetti, programmi ed iniziative in materia di politica sportiva da sottoporre all'Amministrazione Comunale
- esprime parere sul piano annuale di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche predisposto dal Settore Cultura e Sport
- mantenere contatti diretti con tutte le associazioni, le scuole e le parrocchie
- proposte di sviluppo di nuove attività sportive legate all'esperienza locale
- organizzazione di manifestazioni di carattere comunale e sovracomunale
- sostegno alle associazioni e società sportive, anche su attività di progettazione **sportiva**
- consulenza in materia di legislazione giuridica, fiscale ed amministrativa in materia sportiva
- favorire una rete di cooperazione tra le associazioni e società sportive
- analizzare e sollecitare interventi volti a garantire la sicurezza e la manutenzione degli impianti sportivi
- collaborare al mantenimento in efficienza ed al corretto utilizzo delle strutture sportive comunali
- rilasciare annualmente un parere preventivo sui programmi dell'Amministrazione comunale relativi a progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente
- proporre iniziative in ordine agli interventi sulle strutture ed in relazione al fabbisogno di impianti sportivi ed alle relative attrezzature già esistenti

- esprimere pareri sullo sviluppo del patrimonio edilizio sportivo, sulla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con particolare riferimento alla tipologia, agli standard e all'ubicazione
 - cooperare alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dall'Amministrazione comunale per monitorare le attività sportive
- Inoltre ai sensi dell'art.22 c.5 dello Statuto comunale, esprime, "nei casi previsti dal vigente Regolamento, preventivamente pareri alla Giunta Comunale ed alla Commissione Consiliare in merito alle scelte di carattere programmatico ed operativo che riguardano i problemi ad essa affidati."

Art. 6 - ADESIONI

La Consulta è aperta a tutte le associazioni e società sportive operanti sul territorio di Cinisello Balsamo che hanno caratteristiche di interesse sociale e comunale e valore ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città, quali sono delineate nel "Regolamento dell'Albo delle Associazioni".

L'iscrizione alla Consulta da parte delle associazioni e società sportive è subordinata all'affiliazione alle rispettive Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e alla sottoscrizione/condivisione del Codice Etico dello Sport del Comune di Cinisello Balsamo.

Le associazioni e società sportive che intendono aderire alla Consulta devono presentare domanda scritta all'Assessorato allo Sport, impegnandosi a comunicare annualmente all'Ufficio Sport i dati societari richiesti.

I nomi dei componenti della Consulta devono essere riportati in apposito registro ed ogni variazione di carica deve essere comunicata formalmente per iscritto all'Ufficio Sport del Comune, al fine di consentirne le dovute modifiche. Il registro è custodito presso l'Assessorato allo Sport. Copia dello stesso è depositato anche presso i locali della Consulta.

Art. 7 - II PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta dello Sport è eletto dalla stessa Consulta, ai sensi dell'art.22 c.4 dello Statuto comunale, in base ad una lista di libere candidature per le quali possono presentarsi solo i rappresentanti delle associazioni. L'elezione avviene, a scrutinio segreto, con presenza di almeno i due terzi del numero complessivo dei componenti della Consulta. Tale quorum deve essere raggiunto nella prima convocazione. Nelle successive convocazioni, per l'elezione del Presidente è sufficiente la maggioranza dei componenti.

E' eletto Presidente in prima convocazione il candidato che ottiene voti favorevoli, pari almeno alla metà più uno dei componenti della Consulta. Nel caso che nessun candidato abbia ottenuto il quorum previsto per l'elezione, si procede seduta stante al ballottaggio tra i primi 2 candidati che hanno ottenuto più voti.

E' eletto Presidente in seconda convocazione il candidato che ottiene voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei presenti. Nel caso che nessun candidato abbia ottenuto il quorum previsto per l'elezione, si procede seduta stante al ballottaggio tra i primi 2 candidati che hanno ottenuto più voti.

Il Presidente garantisce il rispetto delle norme regolamentari e mantiene i contatti con il Sindaco o con l'Assessore delegato. Il Presidente rappresenta la Consulta dello Sport in tutte le sedi, convoca e presiede le sedute delle assemblee. Predisporre, in collaborazione con il Servizio Sport, l'agenda dei lavori della Consulta e la relazione annuale sulle attività svolte.

Art. 8 - CONVOCAZIONE

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati a tutti i componenti per iscritto mediante lettera e/o mail che deve pervenire almeno cinque giorni, o in caso di urgenza ventiquattro ore, prima della seduta. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei suoi membri, tramite richiesta scritta e motivata al Presidente; in tal caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Nei giorni di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Le sedute sono pubbliche e si svolgono in sale messe a disposizione

dall'Amministrazione Comunale. Di ogni seduta verrà redatto verbale.

Il Presidente può invitare all'Assemblea, con diritto di parola, persone esperte rispetto ai temi all'ordine del giorno.

In caso di impedimento temporaneo, ciascun membro dell'assemblea, ad eccezione degli aventi diritto e dei consiglieri di maggioranza e minoranza, può farsi sostituire mediante presentazione di delega scritta da un rappresentante della propria associazione e società sportiva.

Art. 9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE ORDINARIE

Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ad eccezione delle convocazioni per l'elezione del Presidente di cui al precedente art. 7. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne prende atto e dichiara deserta l'adunanza. L'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo non più di trenta giorni dalla prima convocazione, è valida con la presenza di non meno di un terzo dei componenti qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione viene effettuata con le stesse modalità previste per la prima convocazione e di cui all'art.8, comma 2, del presente regolamento, a meno che la data di questa seduta venga fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 10 - VOTAZIONI

La Consulta adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano, ad eccezione dell'elezione del Presidente di cui al precedente art.7.

Nei casi in cui si debbano assumere decisioni in ordine ai componenti della Consulta e comunque in ogni caso in cui questioni di riservatezza lo richiedano, ogni componente può chiedere al Presidente che la votazione avvenga a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 11 - COMITATO DIRETTIVO

Al fine di snellire e supportare l'attività della Consulta nell'esercizio dei compiti propositivi e consultivi, la Consulta elegge al proprio interno un Direttivo di 11 membri, compreso il Presidente. Detti membri sono eletti nella seduta indetta per l'elezione del Presidente, una volta che questa si è conclusa positivamente, sulla base di libere candidature tra tutti i componenti della Consulta e in base al numero di voti ottenuti. Nelle votazioni per l'elezione del comitato possono esprimersi tre preferenze.

Non può verificarsi che siano presenti nel comitato direttivo più di due rappresentanti di Associazioni/Società monosportive collegate alla medesima disciplina.

Il Presidente della Consulta è anche Presidente del Direttivo e nomina due Vicepresidenti tra i membri del Direttivo stesso, che lo coadiuvino e lo sostituiscano in caso di impedimento. Non possono far parte del comitato direttivo i rappresentanti indicati dal Consiglio comunale.

Art. 12 – COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Direttivo svolge attività di ausilio e supporto all'esercizio dei compiti propri della Consulta. In particolare il Direttivo:

- analizza tematiche e problemi, studia piani e programmi negli ambiti di azione del presente Regolamento, elaborando proposte da sottoporre all'approvazione della Consulta;
- collabora con il Servizio Sport alla stesura del piano annuale di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, che verrà sottoposto alla Consulta;
- mantiene i rapporti diretti con tutte le associazioni del territorio;
- provvede su tutto quanto ad esso demandato dalla Consulta;
- ha facoltà di avvalersi di persone, anche esterne alla Consulta, con specifici compiti nei vari settori dello sport.

Art. 13 – SEDUTE DEL DIRETTIVO

Il Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Direttivo o del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Le votazioni si svolgono con gli stessi criteri adottati dalla Consulta. Per ogni seduta deve redigersi apposito verbale che deve essere inviato a tutti i componenti della Consulta dello Sport.

Art. 14- DECADENZA

Qualora un membro del Direttivo non presenzi a **quattro** riunioni consecutive viene dichiarato decaduto dal Presidente con proprio atto e surrogato da un altro componente della Consulta che risulta il primo dei non eletti nella lista per l'elezione del Direttivo. Le dimissioni dei membri del Direttivo diventano irrevocabili al momento della presentazione al Presidente.

Art. 15 - SEGRETERIA

Partecipa con funzioni di Segretario alle sedute della Consulta e del Direttivo un dipendente del Servizio Sport, il quale redige il verbale degli incontri in forma sintetica, riportando le conclusioni ed eventuali dichiarazioni dietro espressa richiesta di verbalizzazione. Ai componenti della Consulta vengono inviati i verbali dell'assemblea generale e tutti quelli derivanti dalle riunioni del Direttivo.

Il Segretario provvede alle incombenze operative per le elezioni del Presidente e del Comitato Direttivo, e quelle relative al funzionamento della Consulta.

Art. 16- SPESE DI FUNZIONAMENTO

La Consulta non dispone di un bilancio proprio; per le spese di segreteria si avvale dell'organizzazione e del bilancio del Settore Politiche Culturali e dello Sport. Specifiche proposte di iniziative e/o collaborazioni dovranno essere sottoposte all'Assessore allo Sport e al Dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport che ne valuteranno l'eventuale inserimento nel piano esecutivo di gestione di settore. Tutte le cariche sono a carattere volontario e, pertanto, non comportano alcun emolumento o compenso per l'opera svolta. Potranno essere riconosciuti eventuali rimborsi spese preventivamente autorizzati dal Dirigente di Settore.

Art. 17 - VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

In caso di violazione del codice etico da parte di persone, membri del direttivo, associazioni e società sportive componenti la Consulta dello Sport, il Presidente e il Comitato direttivo si esprimono sulla violazione alla prima riunione successiva ai fatti, anche con provvedimento di sospensione o decadenza, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea della Consulta, dandone comunicazione scritta al Sindaco, all'Assessore competente e ai membri della Commissione consiliare.

Art. 18 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano le leggi e i principi generali dell'ordinamento giuridico.